

Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "SOS Pappagalli ed Altri Esotici ODV"

Verbale n. 2 – 2025

Il giorno 15 aprile alle ore 21.00 tramite applicazione Google Meet, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci di "SOS Pappagalli ed Altri Esotici ODV", con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2024
3. Cambio della sede legale
4. Elezione di nuovi componenti del direttivo
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

- sig.ra Alicia Andrews in qualità di Presidente (con le deleghe di Elena Turco e Alexandra Meehan)
- sig.ra Julia Leppik in qualità di Tesoriere
- sig.ra Donatella Falconer in qualità di Segretario (con le deleghe di Claudia Cruciat, Claudia Persello e Gianfranco Delneri)

e poi i seguenti soci:

- Federica Mattiazzi, Francesca De Simone (con la delega di Guerrino Baccinello), Igor Gherlani, Domenica Catanese e Trentin Milena.

Su 37 soci attivi ne sono presenti 8 con 6 deleghe\.

(in allegato i documenti delle deleghe)

1. Il Presidente verifica che sia stata raggiunta la maggioranza qualificata (in seconda convocazione deve essere di 1/3 del numero dei soci attivi) per rendere valida l'assemblea e dà il via alla discussione riguardante i vari punti dell'ordine del giorno.

2. Il Presidente e il Tesoriere presentano il bilancio commentandolo brevemente e condividendolo sullo schermo, poi si passa al voto. L'Assemblea dei soci all'unanimità approva il bilancio consuntivo 2024 con un totale di liquidità di euro 13.389 (bilancio in allegato).

3. Il Presidente propone il cambio della sede legale con motivazione legata al fatto che non prestiamo più la nostra opera di volontariato presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica ed Esotica di Terranova.

Si propone l'indirizzo di via 4 Novembre, 10 a Corno di Rosazzo.

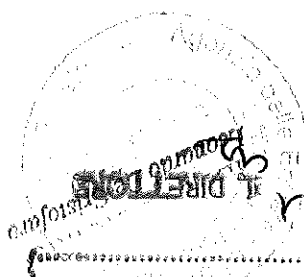
Si passa ai voti e, all'unanimità (8 voti favorevoli su 8 + 6 deleghe per un totale di 14 voti) viene approvato lo spostamento della sede dall'attuale via Grado 28 – 34075 S. Canzian D'Isonzo (GO) a VIA 4 NOVEMBRE, 10 – 33040 – CORNO DI ROSAZZO (UD).

Come previsto dalla vigente normativa, tale cambiamento comporterà anche la modifica dello Statuto.

4. La dottoressa Federica Mattiazzi si candida per entrare a far parte del Consiglio Direttivo, dopo votazione da parte dei soci, all'unanimità la sua richiesta viene accolta.

Non essendoci altro da discutere e da deliberare, alle ore 2140 il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale a cura del Segretario.

Il Segretario



Il Presidente



Registrazione a Trieste il 24-05-2025 al n. 665
Serie 3 - Liquidati €
(Euro) ESENTE
Versato il

ALLEGATO all'atto
Reg. II 21-05-2025
N° 445
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO

STATUTO SOS PAPPAGALLI E ALTRI ESOTICI ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"SOS PAPPAGALLI E ALTRI ESOTICI ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Corno di Rosazzo (UD) e con *durata illimitata*.

L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso Comune non comporterà la modifica dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*; mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del *Codice del Terzo settore*, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione ha per scopo la difesa e il recupero degli psittacidi (pappagalli) e altri animali esotici in cattività. Questi infatti, sono, dopo il cane ed il gatto, gli animali d'affezione più comuni nelle nostre case. Oltre alle evidenti differenze morfologiche, questi animali si differenziano gli uni dagli altri per le caratteristiche comportamentali, per le capacità psicofisiche, per le necessità ambientali, e per quelle alimentari. Nonostante la loro estrema diffusione nelle case, in allevamenti ed in parchi privati e pubblici, le conoscenze dei proprietari degli animali esotici risultano spesso lacunose e insufficienti per garantire il loro benessere in cattività. Questo implica spesso degli stati di stress negli animali di proprietà che si manifestano con quadri di malessere sia fisico che psicologico. Tale situazione induce il proprietario a cedere l'animale che spesso si ritrova in una situazione analoga alla precedente.

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

a. L'educazione di chi è già in possesso di questi animali o di chi si vuole avvicinare ad essi illustrando le reali necessità delle diverse specie (ambientali, alimentari, comportamentali ecc.) preparando le persone interessate ad accudire nel migliore dei modi questi animali.

b. L'educazione del pubblico delle problematiche associate al commercio illegale di questi animali e quelle degli habitat utilizzati da questi nei loro paesi d'origine, organizzando incontri e congressi presso la nostra sede, nelle scuole ed in altri luoghi d'incontro pubblici.

c. L'educazione dei propri volontari in modo di avere del personale adeguatamente istruito e preparato per poter accogliere animali abbandonati, ingestibili o sequestrati dalle forze dell'ordine. Tale esigenza è necessaria considerando le specifiche esigenze psicologiche, ambientali e alimentari, che difficilmente possono essere soddisfatte se non da una struttura adeguatamente preparata.

d. Tale associazione avrà inoltre come finalità quella di collaborare con enti di ricerca e studio (università ecc.) per acquisire nuove conoscenze in diversi ambiti: biologici, sanitari, e comportamentali, offrendo inoltre la possibilità a studenti interessati e preparati di poter entrare in contatto diretto con questi animali.

e. Il recupero di pappagalli e altri animali esotici persi o da chi non riesce più a gestirli, e quelli portati al centro di recupero dalle forze dell'ordine. Gli animali verranno seguiti da un veterinario e curati dal personale del centro, volontari inclusi.

Tutte queste finalità saranno perseguite mantenendo come punto fermo il benessere psicofisico di degli animali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono associarsi anche altri ETS secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del D.lgs. 117/2017.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- voto;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs. 117/2017, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 117/2017:

IN SEDE ORDINARIA

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto per il superamento dei limiti di legge l'Organo di Controllo (ex art. 30 del Codice del Terzo settore) e l'Organo di Revisione (ex art. 30 del Codice del Terzo settore);
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

• IN SEDE STRAORDINARIA:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore;
- delibera la trasformazione, fusione e la scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria convocata per modificare lo statuto delibera in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, occorre la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento* e la devoluzione del patrimonio, *la fusione, la scissione e la trasformazione* dell'associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. L'organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e le cariche saranno assegnate successivamente dall'organo di amministrazione neo eletto tra i propri componenti.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 2 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e possono essere rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

- Il Presidente è *eletto* dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca nonché per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.